

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2025, n. 0130/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e dall'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 104, c. 1, L.R. 5/2026 (B.U.R. 10/6/2026, S.O. n. 14), in merito alla revoca degli incentivi nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro oggetto di beneficio.

Capo I

Requisiti per la concessione degli incentivi

- | | |
|--------|--|
| Art. 1 | Oggetto e definizioni |
| Art. 2 | Finalità |
| Art. 3 | Beneficiari degli incentivi |
| Art. 4 | Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative |
| Art. 5 | Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato |
| Art. 6 | Incentivi per la trasformazione e la stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato |

Capo II

Ammontare degli incentivi

- | | |
|---------|--|
| Art. 7 | Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 4 |
| Art. 8 | Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5 |
| Art. 9 | Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6 |
| Art. 10 | Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9 |
| Art. 11 | Incremento degli incentivi per assunzioni di almeno dieci lavoratori |

Capo III

Regimi di aiuto

- Art. 12 Regime di aiuti de minimis
- Art. 13 Cumulabilità degli incentivi

Capo IV Disposizioni procedurali

- Art. 14 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 15 Termini di presentazione e contenuti della domanda
- Art. 16 Disposizioni procedurali
- Art. 17 Cause di non accoglimento della domanda
- Art. 18 Risorse
- Art. 19 Variazioni soggettive
- Art. 20 Revoca degli incentivi

Capo V Disposizioni finali e transitorie

- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Disposizioni transitorie
- Art. 23 Entrata in vigore

Capo I
Requisiti per la concessione degli incentivi

Art. 1
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

- a) ai sensi degli articoli 30 e 32 della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative;
- b) ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato, per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale;
- c) sulla base dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato e per la stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione;
- d) sulla base dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge regionale 14/2025, per promuovere l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca quali strumenti di integrazione organica fra formazione e lavoro in un sistema duale.

3. Ai fini del presente regolamento:

- a) per disoccupati si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale;
- b) per trasformazione si intende la conversione, senza soluzione di continuità, in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che scadano, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, relativi a lavoratori in condizione occupazionale precaria;

- c) per stabilizzazione si intende l'assunzione o l'inserimento, senza soluzione di continuità, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, da parte del medesimo datore di lavoro, del lavoratore in condizione occupazionale precaria, ad eccezione di quella di cui alla lettera b).

Art. 2
(Finalità)

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, sono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale, la trasformazione del contratto di lavoro, riferibili ai seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale:

- a) donne disoccupate, incluse coloro che abbiano richiesto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la liquidazione anticipata in unica soluzione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, esclusivamente per il caso di inserimento della persona in qualità di socio – lavoratore nella cooperativa medesima;
- b) giovani appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
- 1) giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età, al fine di sostenere le scelte di vita autonoma e favorire il compimento dei percorsi di transizione scuolalavoro che risultino essere disoccupati, inclusi coloro che abbiano richiesto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22/2015 la liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, esclusivamente per il caso di inserimento della persona in qualità di socio – lavoratore nella cooperativa medesima;
 - 2) giovani destinatari di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'articolo 41, comma 1, comma 2 lettere a) e c), e comma 3 del decreto legislativo 81/2015;
- c) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e che sono disoccupati;
- d) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: giovani di età inferiore ai trentasei anni e donne che prestano esclusivamente la loro opera in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:
- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- 2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato;
- 3) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 4) contratto di somministrazione di lavoro.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono posseduti:

- a) alla data di assunzione, inserimento, nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di assunzioni, inserimenti intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. Il requisito relativo alla condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera d), è posseduto:

- a) alla data di trasformazione e stabilizzazione nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di trasformazioni e stabilizzazioni intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

Art. 3

(Beneficiari degli incentivi)

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, i seguenti soggetti:

- a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono i seguenti requisiti:

- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dalla regione Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in regione Friuli Venezia Giulia;
- d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;
- e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
- f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
- g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione

- collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l'incentivo. La previsione di cui alla presente lettera non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;
 - i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

Art. 4

(Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative)

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 2, appartengono alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino donne disoccupate che hanno compiuto il sessantesimo anno di età nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al capo III del decreto legislativo 81/2015;
- c) rispettare i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di

politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
- e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 5 ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990);
- f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa;
- g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;
- h) non consistere in:
 - 1) assunzioni in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro;
 - 2) assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante;
 - 3) assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
 - 4) assunzioni con contratto di rioccupazione.

3. Possono beneficiare degli incentivi gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1, in qualità di soci lavoratori di cooperative.

4. Sono ammissibili a incentivo gli inserimenti lavorativi in cooperativa di cui al comma 3, che possiedono i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci esclusi;
- b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5

(Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato)

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi, riguardanti soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 2, appartengono alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni di cui al presente articolo che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6

(Incentivi per la trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato)

1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e stabilizzazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante:

- a) dalla trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal capo III del decreto legislativo 81/2015, che scadono, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;
- b) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:
 - 1) contratto di lavoro intermittente indeterminato;
 - 2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
 - 3) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale di durata non inferiore al 70 per cento, di personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
- d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche dagli inserimenti lavorativi in cooperativa con carattere di trasformazione o stabilizzazione che avvengano nel rispetto della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, purché essi riguardino personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 3, risultino avere una condizione occupazionale precaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Le trasformazioni e le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
- b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni è diverso dalle tipologie di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), nonché dal contratto di apprendistato e dal contratto di rioccupazione;
- c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

- d) se rispettano i principi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);
- e) se rispettano la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

Capo II Ammontare degli incentivi

Art. 7 *(Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 4)*

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di cui all'articolo 4, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 5.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

- a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
- b) nido aziendale o convenzionato oppure altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

Art. 8 *(Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5)*

1. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 1, di durata non inferiore a sei mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 2.500,00.

Art. 9 *(Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6)*

1. Per ciascuna trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'incentivo di cui all'articolo 6 è pari a euro 5.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di trasformazione o stabilizzazione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

- a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
- b) nido aziendale o convenzionato oppure altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

Art. 10

(Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9)

1. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale di durata non inferiore al 70 per cento, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante alla data di concessione.

Art. 11

(Incremento degli incentivi per assunzioni di almeno dieci lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, nel caso di assunzioni di almeno dieci lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate sul territorio regionale, l'importo di cui all'articolo 7, comma 1, è incrementato:

- a) del 10 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra dieci e quattordici;
- b) del 20 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra quindici e trenta;
- c) del 25 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra trentuno e cinquanta;
- d) del 30 per cento se è realizzato un numero di assunzioni superiore a cinquanta.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli incrementi di cui all'articolo 7, comma 2.

Capo III Regimi di aiuto

Art. 12

(Regime di aiuti de minimis)

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei, nel loro testo vigente:

- a) regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- b) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- c) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

Art. 13

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005.

Capo IV

Disposizioni procedurali

Art. 14

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale): Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.

2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all'impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale.

3. La domanda è corredata:

- a) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di procuratore interno all'impresa, e solo qualora tale qualità non risulti dalla visura camerale, da copia conforme dell'atto di nomina a procuratore o della procura, o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la qualità di procuratore e i relativi poteri;
- b) dalle seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, del lavoratore attestanti:
 - 1) i dati anagrafici e comunicazione relativa all'elezione di domicilio nella regione Friuli Venezia Giulia e ai dati per il monitoraggio eventualmente richiesti;
 - 2) nel caso di soggetti extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e, in caso di intercorsa scadenza, copia della ricevuta di invio del kit postale per il rinnovo del permesso medesimo;
 - 3) ai fini della fruizione dell'incremento, nel caso di donne, la qualità di madre di minore di età inferiore a cinque anni.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante.

5. Il manuale contenente le modalità di accesso all'applicativo informatico è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

Art. 15

(Termini di presentazione e contenuti della domanda)

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento sono presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 10.00 del 2 gennaio alle ore 12.00 del 31 agosto di ciascun anno, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.

2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 luglio di ciascun anno, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Le domande di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione, all'inserimento lavorativo, alla trasformazione, alla stabilizzazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

4. Le domande contengono:

- a) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, o, in caso di insussistenza dell'obbligo di iscrizione, le ragioni dell'esenzione;
- b) l'indicazione circa l'esercizio dell'attività in regione Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo qualora al momento della domanda il rapporto sia già iniziato;
- c) l'indicazione dei dati del lavoratore;
- d) l'indicazione relativa al rapporto di lavoro per cui si richiede il contributo e l'ammontare del contributo richiesto;
- e) l'impegno, in caso di concessione del contributo, a realizzare l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione o la stabilizzazione qualora avvengano successivamente alla presentazione della domanda;
- f) l'impegno, in caso di concessione del contributo, all'esercizio dell'attività in regione Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo qualora la stessa avvenga successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- g) la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis»;
- h) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni intervenute nella posizione di cui alla lettera g);
- i) l'impegno a comunicare al lavoratore in forma scritta che l'assunzione, la trasformazione o la stabilizzazione costituisce requisito per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento e, eventualmente, che l'assunzione, la trasformazione o la stabilizzazione beneficia di cofinanziamento europeo.
- j) l'indicazione, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, nel caso in cui il richiedente vi sia assoggettato, del codice ID relativo al contrassegno telematico oppure, in caso di esenzione, la dichiarazione riguardante le ragioni dell'esenzione;
- k) l'indicazione che le assunzioni, le trasformazioni o le stabilizzazioni, effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;
- l) l'indicazione che le assunzioni, le trasformazioni o le stabilizzazioni rispettano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 150/2015;
- m) l'indicazione che le assunzioni non sono riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 5 ter, della legge 428/1990;
- n) l'indicazione che le assunzioni non si riferiscono a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- o) l'indicazione che gli inserimenti non si riferiscono a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci esclusi.

5. Le indicazioni di cui al comma 4, lettere g,) j), k), l), m), n) e o), sono rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Le indicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), se riguardanti associazioni o fondazioni, sono rese, qualora non risultanti da visura camerale, attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Le indicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), se riguardanti le cooperative o i loro consorzi, sono rese, limitatamente al requisito dell'iscrizione al registro regionale delle cooperative, attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Le indicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), se riguardanti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, sono rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Nel caso in cui la tipologia di rapporto di lavoro di cui al comma 4, lettera d), corrisponda ad un rapporto di apprendistato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, anche tale indicazione è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

6. Nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, inserimento, trasformazione, stabilizzazione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, a tempo determinato. Il servizio competente, ai fini dell'erogazione, verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, alla data dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, il servizio competente provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

Art. 16

(Disposizioni procedurali)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di trasmissione telematica tramite l'applicativo informatico.

3. Conclusa l'istruttoria, il servizio competente concede il contributo entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda e impegna le risorse.

4. Il provvedimento di concessione prevede espressamente che l'incentivo ha natura «de minimis».

5. Nei casi di assunzione, inserimento lavorativo, trasformazione, stabilizzazione antecedenti la presentazione della domanda o successivi alla presentazione della domanda

per i quali la sussistenza del rapporto di lavoro sia verificata al momento della concessione, l'erogazione è contestuale alla concessione. Nel caso in cui al momento della concessione la sussistenza del rapporto di lavoro non è intervenuta, l'erogazione avviene se, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, sussistono l'assunzione, l'inserimento lavorativo, la trasformazione o la stabilizzazione.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 17

(Cause di non accoglimento della domanda)

1. Non sono accolte le domande presentate in difformità alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento.

2. Non sono altresì accolte:

- a) le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 6 se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato in data antecedente alla concessione;
- b) le domande presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato prima del decorso dei sei mesi.

3. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), non viene applicato l'incremento contributivo nel caso di cessazione di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia minima di dieci lavoratori, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.

4. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d), al verificarsi di cessazioni che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dalle medesime lettere, si applica l'incremento contributivo della fascia corrispondente al numero di lavoratori assunti, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.

Art. 18

(Risorse)

1. Le domande sono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda.

2. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con le medesime modalità.

Art. 19
(Variazioni soggettive)

1. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e antecedentemente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è concesso al soggetto risultante a seguito della variazione.

2. Il soggetto risultante dalla variazione presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data della variazione.

3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:

- a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
- b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
- d) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis».

4. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è concesso al soggetto subentrante.

5. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, intervenuta successivamente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è, effettuato il subentro, erogato al soggetto risultante a seguito della variazione.

6. Il soggetto risultante dalla variazione presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data della variazione.

7. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:

- a) documentazione attestante la variazione soggettiva;

- b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

8. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è, effettuato il subentro, erogato al soggetto subentrante.

Art. 20
(Revoca degli incentivi)

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:
- a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6;
 - b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6;
 - c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;
 - d) la variazione oraria del contratto di lavoro comportante una percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70 per cento intervenuta entro i dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;
 - e) i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione. La presente disposizione non si applica qualora le procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

2. In relazione all'incentivo di cui all'articolo 5, comma 1, comporta la revoca totale dell'incentivo:

- a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6;
- b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6;
- c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro sei mesi dall'assunzione.

3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, intervenuta dopo l'erogazione ed entro i termini di cui ai commi medesimi, non comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario effettui una nuova assunzione, trasformazione o stabilizzazione entro sessanta giorni dalla cessazione per dimissioni del lavoratore.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il nuovo rapporto di lavoro possiede i requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo disciplinati dal presente regolamento e perdura fino alle scadenze di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera c), previste per l'assunzione incentivata. In ogni caso, il nuovo rapporto di lavoro non può essere oggetto di contributo.

5. L'ammontare del contributo concesso in relazione al rapporto di lavoro cessato, comprensivo degli eventuali incrementi già applicati, rimane invariato e prescinde dalla tipologia del nuovo rapporto di lavoro.

6. Nel caso di incentivi comprendenti l'incremento conseguente a assunzioni di più lavoratori di cui all'articolo 11, ferma restando l'applicazione del comma 1 con riferimento alle sole assunzioni a tempo indeterminato e fatta salva la possibilità di sostituzione dei lavoratori, con la medesima tipologia contrattuale, entro sessanta giorni dalla cessazione di ciascuno di essi, l'ammontare dell'incremento è ridotto come di seguito:

- a) dell'importo corrispondente all'incremento contributivo assegnato al verificarsi di cessazioni di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia minima di dieci lavoratori, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- b) dell'importo corrispondente alla differenza tra l'incremento inizialmente attribuito e quello attribuibile a fronte della cessazione dei rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dall'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d).

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0157/Pres. (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
- b) il decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2023 n. 0205/Pres. (Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione,

- la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 157);
- c) il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2024 n. 0168/Pres. (Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 157).

Art. 22
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 157/2022 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.